

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/858 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2021

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'individuazione di un caso positivo di COVID-19 a seguito di un determinato viaggio transfrontaliero soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE, in quanto la malattia può ancora provocare un'elevata mortalità negli esseri umani, la sua portata può aumentare rapidamente e, colpendo più di uno Stato membro, può richiedere una risposta coordinata a livello dell'Unione. Conformemente al punto 23 della raccomandazione (UE) 2020/1475, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 ⁽²⁾, le informazioni sui casi di COVID-19 individuati all'arrivo di una persona nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere immediatamente condivise con le autorità sanitarie dei paesi in cui ha soggiornato la persona interessata nei 14 giorni precedenti a fini di tracciamento dei contatti attraverso il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito dall'articolo 8 della decisione n. 1082/2013/UE e gestito dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).
- (2) A norma della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri potrebbero imporre alle persone che entrano nel loro territorio di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri (PLF), nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.
- (3) Imponendo la compilazione di PLF nazionali in vari formati, gli Stati membri raccolgono dati PLF dai passeggeri transfrontalieri che entrano nel loro territorio. Tra gli usi che vengono fatti di questi dati rientra la fattispecie in cui una persona che ha compilato un PLF è identificata come caso di COVID-19: in tal caso i dati raccolti con il PLF sono utilizzati per ricostruire il viaggio di tale persona e trasmettere le informazioni pertinenti agli Stati membri che devono espletare le procedure di tracciamento dei contatti relativamente alle persone che potrebbero essere state esposte al passeggero infetto.
- (4) Le autorità sanitarie di alcuni Stati membri già scambiano dati personali raccolti tramite PLF nazionali ai fini del tracciamento dei contatti nel contesto della pandemia di COVID-19. Tali scambi sono effettuati in particolare attraverso l'attuale infrastruttura tecnica prevista dal SARR.
- (5) L'infrastruttura tecnica attualmente fornita nell'ambito del SARR non è ancora adatta a gestire il volume di dati PLF generati dall'uso sistematico e su vasta scala di PLF. Ad esempio, non traduce tra i diversi formati nazionali e richiede l'inserimento manuale, con ripercussioni negative sulla tempestività e sull'efficacia del tracciamento dei contatti. Ciò vale in particolare quando il tracciamento dei contatti deve essere effettuato in relazione a passeggeri transfrontalieri che hanno viaggiato con mezzi di trasporto collettivi con posti preassegnati, quali aeromobili, determinati treni, traghetti e motonavi in cui il numero di passeggeri esposti e la durata dell'esposizione a un passeggero infetto potrebbero essere significativi.
- (6) È pertanto opportuno costituire un'infrastruttura tecnica, denominata «piattaforma di scambio PLF», per consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace di dati tra le autorità competenti del SARR negli Stati membri, rendendo possibile la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR. Tale infrastruttura dovrebbe basarsi sulla piattaforma di scambio già sviluppata dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»), senza che quest'ultima svolga alcun ruolo nel contesto del trattamento dei dati personali attraverso la piattaforma di scambio PLF come stabilito nella presente decisione di esecuzione. La piattaforma di scambio PLF dovrebbe inoltre consentire lo scambio di dati.

⁽¹⁾ GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

